COMUNE DI VICOLUNGO
Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Convenzione con l'Unione Novarese 2000 per l'utilizzazione condivisa di una unità di personale, ai sensi ex art. 14, CCNL Enti Locali del 22 gennaio 2004 - Approvazione dello schema di convenzione.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore		X
		totali	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig. Marzia VICENZI, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Convenzione con l'Unione Novarese 2000 per l'utilizzazione condivisa di una unità di personale, ai sensi ex art. 14, CCNL Enti Locali del 22 gennaio 2004 - Approvazione dello schema di convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con nota n. prot. 1237, in data 14.04.2023, questo Comune ha richiesto all'Unione Novarese 2000 la disponibilità a sottoscrivere una convenzione ex art. 14, CCNL 22 gennaio 2004, per l'utilizzo condiviso, per un certo numero di ore settimanali, di una dipendente avente la qualifica di istruttore contabile (ex cat. C), in servizio a tempo pieno e indeterminato presso detta Unione;
- la norma eventualmente utilizzabile è l'art. 14, CCNL 22 gennaio 2004, rubricata "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", la quale introduce la possibilità, "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse", di "utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti (…) per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza (...)";
- detta convenzione "definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";
- la dichiarazione congiunta n. 10 del citato CCNL del 2004, inoltre, chiarisce che "il predetto articolo prende in considerazione (…) la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;
- l'utilizzazione parziale di personale di altre amministrazioni ai sensi della norma contrattuale citata, pertanto, non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'ente utilizzatore, poiché la titolarità del rapporto rimane esclusivamente in capo all'ente di provenienza, che continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali;
- l'istituto in discorso consente di impiegare congiuntamente il medesimo lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli obiettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate;
- l'utilizzo di personale in forma associata tra più amministrazioni, oltre al rilevante aspetto della collaborazione istituzionale fra Enti, vieppiù rilevante nei momenti di difficoltà, costituisce altresì occasione di reciproco scambio di esperienze e conoscenze tra gli enti convenzionati;

VISTI gli orientamenti applicativi dettati da ARAN in materia ed, in particolare:
- RAL 670, il quale chiarisce che la convezione in discorso non ricade nella competenza del Consiglio comunale, trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro e non di convenzione di servizi ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000;
- RAL 1811, il quale configura l'ipotesi come sottratta alla disciplina dei contratti a tempo parziale e chiarisce, pertanto, la possibilità per entrambi gli enti di conferire la titolarità di posizione organizzativa al personale interessato, delimitando, altresì, il limite temporale minimo di durata della convenzione in discorso, per ragioni sistematiche, in un anno;

TENUTO conto che i vigenti CCNL Funzioni locali disapplicano le norme contenute nell'art. 14, commi 4 e 5, CCNL 22 gennaio 2004, introducendo specifiche

indicazioni in ordine al calcolo della eventuale indennità di posizione che dovesse essere eventualmente assegnata al lavoratore da ciascuna delle due amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che l'Unione Novarese 2000 ha ritenuto di acconsentire alla stipulazione della sopra definita, redatta ai sensi dell'art. 14, CCNL 22 gennaio 2004, per l'utilizzazione per n. dodici ore settimanali della dipendente in discorso;

PRECISATO che gli eventuali costi ulteriori, di cui all'art. 14, comma 6, CCNL cit., devono intendersi integralmente a carico di questo ente;

DATO ATTO che è stata richiesto preventivamente l'assenso della dipendente, il quale si intenderà confermato all'atto della sottoscrizione della convenzione anche da parte della medesima;

VISTI:
- lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto il medesimo consono al perseguimento degli scopi sopra descritti;
- i vigenti CCNL che regolano il rapporto di lavoro del personale degli enti locali;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- i pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio personale;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di convenzione composto da n. 7 (sette) articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla stipulazione di convenzione con l'Unione Novarese 2000, redatta ai sensi dell'art. 14, CCNL 22 gennaio 2004, per l'utilizzazione per n. dodici ore settimanali, di un istruttore contabile (ex cat. C) per cui è stata formulata la richiesta, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Unione, per un periodo di mesi tre;

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;

3. successivamente e separatamente, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F	C	
☒	☐	Il responsabile del servizio economico-finanziario: *(B. Rovellotti)* _____
☐	☐	Attestazione di copertura finanziaria: *(B. Rovellotti)* _____
☐	☐	Il responsabile dei servizi demografici: *(A. Pezzana)* _____
☐	☐	Il responsabile del servizio personale–vigilanza–commercio: *(M. Vicenzi)* _____
☐	☐	Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione: *(G. Regis)* _____

Vicolungo, 10 maggio 2023

F = favorevole
C = contrario

Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

Il Segretario Comunale
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. ……

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il ..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, _____

Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, ...

Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo, ...

Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa.